



Proposta di intervento in Project Financing di Servizi ai sensi dell'art. 179, comma 3 e 183, comma 15 del D.lgs. n. 50 del 2016, per la realizzazione e gestione di un micronido d'infanzia in favore del Comune di Capri (NA)

Bozza di convenzione

Schema di
CONVENZIONE DI CONCESSIONE
TRA:
Comune di Capri, [•]
E
[•]

PREMESSO CHE:

A) in data [•] e pervenuta al Comune di Capri (NA) (di seguito **“Concedente”**), da parte di [•] (di seguito **“PropONENTE”**), una proposta ai sensi dell'art. 179 comma 3 e 183 comma 15 del D.Lgs. n. 50 del 2016 (“*Finanza di progetto nei servizi*”) avente ad oggetto la ristrutturazione della struttura sita in via Provinciale Marina Grande localita San Costanzo e realizzazione, all'interno della struttura e successiva gestione, di un micronido (di seguito **“Proposta”**);
B) il Comune di Capri con deliberazione [•] in data [•] ha adottato lo studio di fattibilità dichiarando la Proposta di pubblico interesse, individuando nella ditta [•] il soggetto Promotore;
C) il Comune di Capri con provvedimento [•] in data [•], ha deliberato l'indizione di una procedura di gara ai sensi dell'art. 183, comma 15, D.lgs. 50/16, con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento della realizzazione dei lavori di ristrutturazione e concessione del servizio di gestione del micronido;
D) il bando di gara è stato trasmesso per le necessarie pubblicazioni in data [•] e, all'esito della gara, è stato individuato quale aggiudicatario della concessione la società [•] (di seguito **“Concessionario”**);

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO SI CONVIENE E SI

STIPULA QUANTO SEGUE

PARTE I: CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Definizioni

Ai fini di cui alla presente Convenzione:

Concedente: è il Comune di Capri (NA).

Concessionario: è la società [•].

Concessione: i) la progettazione esecutiva e definitiva ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione e adeguamento dell'immobile sito in Provinciale Marina Grande località San Costanzo; ii) la gestione del micronido all'interno della struttura; iii) la fornitura dei pasti per i bambini frequentanti il micronido;

Convenzione: è la presente Convenzione regolante il rapporto di Concessione, sottoscritta tra il Concedente ed il Concessionario dopo la aggiudicazione;

Cronoprogramma: è l'elaborato allegato alla Convenzione, che individua i tempi previsti per i principali adempimenti delle parti;

Data di Efficacia: la data in cui la Concessione diventa efficace e vincolante per le parti, che coincide con la data di sottoscrizione della Convenzione di Concessione.

Data di Estinzione: la data in cui la Concessione cesserà di essere efficace e vincolante per le parti, che coincide con la cessazione di efficacia della Convenzione.

Equilibrio Economico Finanziario: è l'equilibrio del Piano Economico-Finanziario - allegato e parte integrante della Convenzione; l'Equilibrio Economico-Finanziario si considera alterato ove vengano significativamente modificati, nei modi e nei limiti definiti in Convenzione, il Costo di realizzazione dell'intervento o il Cronoprogramma ovvero gli altri presupposti espressamente indicati in Convenzione.

Evento del Concedente: è qualsiasi richiesta o ordine del Concedente cui il Concessionario sia tenuto ad adempire, ovvero la violazione da parte del Concedente degli obblighi previsti ai sensi della Convenzione; si considera altresì Evento del Concedente un atto imputabile alle singole amministrazioni coinvolte che costituisca impedimento alle attività del Concessionario.

Forza Maggiore: un evento o circostanza al di fuori del ragionevole controllo della parte che subisce tale evento o circostanza da cui deriva l'impossibilità, in tutto o in parte, di adempire le obbligazioni previste ai sensi della Convenzione.

Piano Economico-Finanziario: l'elaborato, contenente l'esplicitazione dettagliata dei dati di

ingresso che determinano l'Equilibrio Economico-Finanziario degli investimenti e della connessa gestione del Micronido, allegato alla Convenzione, nonche le sue successive revisioni, effettuate nei limiti e con le modalità previste nella Convenzione.

Proposta: l'insieme dei documenti presentati dal Proponente ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.lgs. n. 50/2016 e, precisamente: lo studio di fattibilità; lo schema di convenzione; il piano economico e finanziario; la specificazione delle caratteristiche del servizio; l'indicazione degli elementi di cui all'art. 95 del D.lgs. 50/16; l'indicazione delle spese sostenute per la loro predisposizione;

Proponente: il soggetto che formula la Proposta ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D.lgs. n. 50/2016.

Promotore: il soggetto il cui studio di fattibilità sia stato adottato da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 2 – Documenti che formano parte integrante della convenzione

Formano parte integrante della presente Convenzione [*elencazione a titolo meramente esemplificativo, da definire e rivedere sulla base della proposta del Concessionario*]:

- a. le premesse;
- b. capitolato speciale;
- c. capitolati prestazionali;
- d. piano di gestione e manutenzione;
- e. offerta del Concessionario;
- f. piano economico finanziario di copertura degli investimenti allegato all'offerta del Concessionario;
- g. cronoprogramma;
- h. [•].

Articolo 3 – Oggetto della concessione

Con il presente atto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 179 comma 3 e 183 comma 15 del D.lgs. 50/2016, il Concedente affida al Concessionario: a) la ristrutturazione e successiva gestione e manutenzione dell'immobile sito in Via Provinciale Marina Grande località San Costanzo; b) la gestione del realizzando micronido; c) la fornitura dei pasti per i bambini frequentanti il micronido.

Il Concedente si impegna a non finanziare e/o promuovere altri servizi analoghi a quelli oggetto della presente Convenzione.

La Convenzione sarà eseguita secondo i patti e le condizioni offerte dal Concessionario in sede di gara, atti che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare, e che si intendono integralmente richiamati e quindi inseriti nel presente contratto.

Articolo 4 – Durata della concessione

La Concessione ha durata di venticinque anni dalla data di stipulazione del presente atto.

La scadenza della Concessione e pertanto fissata al [•]
(*elementi ricavati dall'offerta del concessionario*).

Articolo 5 – Luogo dell'esecuzione

L'intervento oggetto della presente concessione (la ristrutturazione e la successiva gestione, nonche il servizio di micronido), verrà espletato presso la struttura sita in Capri, Via Provinciale Marina Grande localita San Costanzo.

Il locali vengono consegnati nello stato di fatto e di diritto attuale, esclusivamente per le attività oggetto della presente concessione e quelle ad esse strettamente correlate, con il divieto assoluto di svolgervi attività diverse.

Essi dovranno essere utilizzati dalla Concessionaria nel pieno rispetto dei vincoli legislativi e regolamentari, nonche delle disposizioni della presente Concessione.

PARTE II: GESTIONE DEI SERVIZI

Articolo 6 – Descrizione dei servizi

Il Concessionario si obbliga a fornire per tutta la durata di validità della presente Convenzione i servizi di seguito indicati:

- a) gestione e manutenzione del corretto funzionamento della struttura sita in Capri alla Via Provinciale Marina Grande località San Costanzo;
- b) gestione del realizzando micronido;
- c) fornitura di n. 22 pasti per i bambini frequentanti il micronido di infanzia.

Le condizioni migliorative offerte dal Concessionario e gli ulteriori servizi offerti rispetto a quelli individuati dal capitolato di gara devono ritenersi parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e fonte di specifiche obbligazioni a carico del solo Concessionario.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rinvia al capitolato speciale posto a base di gara nonché all'Offerta del Concessionario.

Resta in ogni caso inteso che il Concessionario ed il Concedente debbano collaborare secondo correttezza e buona fede per la ottimale e funzionale gestione dell'immobile e per garantire una puntuale ed efficiente erogazione dei servizi suindicati.

Articolo 7 - Avvio della gestione dei Servizi

La gestione dei Servizi prenderà avvio a far data da _____, ovvero dalla completa esecuzione dei lavori di ristrutturazione delle strutture, secondo le tempistiche riportate nel cronoprogramma.

Articolo 8 – Modalità di esecuzione dei servizi

Il Concessionario garantisce al Concedente, ai sensi della Convenzione, che i servizi saranno prestati con la massima diligenza, senza ingiustificate interruzioni, anche in presenza di controversie o contestazioni con il Concedente. Il Concessionario resta responsabile nei confronti del Concedente della corretta esecuzione di tutti i Servizi oggetto della presente Convenzione, anche nel caso in cui alcuni venissero subappaltati.

Articolo 9 – Garanzie sulla qualità dei servizi

Il Concessionario è tenuto a svolgere i Servizi garantendo tutte le prestazioni ed il livello di qualità previsti dal capitolato speciale e dalla normativa vigente, anche provvedendo ad adeguare il servizio offerto alle eventuali normative entrate in vigore successivamente alla stipulazione del presente Contratto, fino alla data di scadenza della Concessione.

In particolare il Concessionario, con la sottoscrizione del presente Contratto, ferme restando tutte le obbligazioni previste in sede di gara, assume:

- a) l'obbligo di mantenere sui luoghi adibiti al servizio una severa disciplina improntata ad una osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni e direttive impartite;
- b) l'obbligo di utilizzare, per le attività del servizio affidato, personale munito di idonea preparazione professionale, di eventuali titoli, ove richiesti, e di competenze tecniche adeguate all'esigenza di ogni specifico servizio e tali, comunque, da permettere ai vari addetti di conoscere le procedure amministrative, contabili, il funzionamento degli impianti, delle attrezzature e dei componenti che sono chiamati a gestire e manutenere. Lo stesso personale è tenuto a conoscere le norme antinfortunistiche ed è tenuto all'osservanza delle disposizioni che sono impartite dal Concedente;
- c) l'obbligo di applicare le vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali (D.lgs. 196/2003) in ogni rapporto ed adempimento conseguente e comunque connesso all'esecuzione dei servizi affidati;
- d) l'obbligo di provvedere all'organizzazione e all'esecuzione di tutti i Servizi previsti dalla presente convenzione con l'impiego di personale e mezzi in numero sufficiente;
- e) l'obbligo di osservare, alla data di effettuazione del servizio, tutte le normative vigenti sulla gestione e manutenzione delle Opere, degli Arredi e Attrezzature della struttura;

Articolo 10 – Tariffe

La Concessionaria per le opere realizzate e per le prestazioni svolte avrà diritto, a fronte della concessione e gestione dei servizi come individuati nella presente convenzione, a percepire da terzi i corrispettivi in appresso indicati, come previsti nel Piano Economico-Finanziario asseverato, presentato in sede di offerta di gara: *[specificare le tariffe emergenti dalla offerta del Concessionario]*

Il Concessionario provvederà a incassare le tariffe, determinate ai sensi della D.G.R. n. 372 del 07/08/2015, presso le famiglie, in aggiunta alla quota di partecipazione al pagamento del canone dovuta direttamente dal Comune. Il Comune corrisponderà al Concessionario un prezzo mensile dato dalla retta procapite moltiplicata per il numero dei bambini iscritti.

Tutte le tariffe verranno adeguate, al primo gennaio di ogni anno, al costo della vita in misura pari al% (..... percento) delle variazioni in aumento, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, a far tempo dalla data di sottoscrizione della convenzione. I sopra indicati importi sono da intendersi non comprensivi dell'IVA, che verrà applicata al momento della prestazione del servizio, nella misura percentuale a tale data prevista dalla normativa di riferimento () .

Articolo 11 – Modifiche normative

Qualora nel corso della gestione intervengano mutamenti legislativi, regolamentari o di altra normativa applicabile, che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per la prestazione dei Servizi, tali da determinare un'alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario, e data facoltà sia al Concessionario sia al Concedente di chiedere la revisione della Concessione. I mutamenti normativi di natura fiscale potranno comportare eventuali adeguamenti da concordare di volta in volta.

PARTE III: ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE

Articolo 12 – Costo della ristrutturazione

Il costo della ristrutturazione dell'immobile sarà sostenuto in maniera concorrente, dalla Concedente e dalla Concessionaria.

Articolo 13 - Progettazione

La progettazione definitiva ed esecutiva sarà redatta dalla Concessionaria, a sua cura e spese, in osservanza delle norme di legge e regolamentari applicabili alla fattispecie e dovrà costituire sviluppo dello studio di fattibilità, così come migliorato e redatto in preliminare in sede di offerta. E' a carico della Concessionaria ogni onere relativo ad indagini e rilievi, redazioni di varianti progettuali anche se derivanti da situazioni del tutto imprevedibili, siano esse connesse ad opere di fondazione, a ritrovamento di reperti di interesse della soprintendenza archeologica o richieste dagli Enti preposti al rilascio di nulla osta, pareri o assensi. La Concessionaria si impegna a presentare il progetto definitivo entro 90 gg. dalla data di stipula della presente convenzione; il progetto esecutivo verrà presentato nel rispetto del cronoprogramma entro _____ gg. dall'approvazione del progetto definitivo.

Articolo 14 - Direzione lavori

La Direzione dei Lavori sarà eseguita da tecnici di fiducia del Concessionario, secondo le disposizioni vigenti in materia, con relativo onorario a carico della concessionaria e comprenderà in particolare:

- il controllo dell'osservanza delle pattuizioni contrattuali e dei capitolati tecnici ed amministrativi;
- la verifica progressiva della rispondenza dell'eseguito al progetto approvato;
- la verifica dell'osservanza delle leggi e normative in materia di lavori pubblici;
- la contabilizzazione delle opere, che sarà effettuata al solo fine di consentire al Comune la verifica dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al programma approvato.

Articolo 15 - Tempi per la realizzazione delle opere

Le opere di ristrutturazione saranno eseguite, completate e messe in esercizio nel rispetto dei tempi che saranno stabiliti nel cronoprogramma dell'intervento da approvare in uno col progetto definitivo.

Il cronoprogramma del progetto definitivo rappresenterà sviluppo e approfondimento di quello previsto nel piano economico e finanziario asseverato, parte integrante dell'offerta di gara.

Articolo 16 – Manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria

Il Concessionario garantisce per tutto il Periodo di Concessione la piena ed effettiva disponibilità

della struttura in perfetto stato di funzionamento, manutenzione e conservazione. Tale garanzia sarà operativa ed esigibile anche nel caso in cui venissero rilevati vizi ai sensi degli articoli 1667, 1668 e 1669 del codice civile imputabili allo stesso Concessionario o agli affidatari o subaffidatari dei lavori, ferme restando in favore del Concedente o del Concessionario le ulteriori garanzie stabilite nelle suddette disposizioni del codice civile.

Il Concessionario dovrà svolgere la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria della struttura, in modo da garantirne il regolare utilizzo al Concedente per tutto il Periodo di Concessione, con obbligo di restituire, alla scadenza della stessa, le opere in perfetto stato di manutenzione e conservazione. In particolare il Concessionario è tenuto a:

- a) eseguire, organizzare e gestire tutti i servizi manutentivi nel rispetto delle normative vigenti alla data di effettuazione del servizio;
- b) organizzare i lavori di manutenzione con idonea manodopera, in relazione all'entità dell'intervento manutentivo da eseguire, con tutte le più moderne e perfezionate tecniche di esecuzione per assicurare un perfetto e rapido intervento;
- c) organizzare la custodia e la sorveglianza del cantiere per gli interventi di manutenzione, sia di giorno che di notte, adibendovi il personale e i mezzi necessari, con particolare riferimento alla tutela dei bambini frequentanti la struttura;
- d) far eseguire tutte le prove e i controlli che le vigenti normative ordinano di effettuare sugli impianti, sulle opere e sui materiali impiegati.

Articolo 17 - Opere supplementari e varianti

Il Comune si riserva la facoltà di chiedere alla Concessionaria opere non previste dal progetto approvato. In tal caso la Concessionaria predisporrà un apposito piano tecnico-finanziario che sarà sottoposto all'Amministrazione per l'approvazione e la successiva stipula dell'atto integrativo, nel rispetto comunque della vigente normativa in materia.

Articolo 18 – Vigilanza

Il Concedente, per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento, eserciterà la propria sorveglianza sulla realizzazione dei lavori e la vigilanza sulla gestione del servizio e sulla corretta esecuzione del presente contratto. A tal fine, il Comune si riserva il diritto di eseguire le visite ed i controlli che riterrà necessari ed opportuni, dei quali sarà redatto apposito verbale controfirmato dalla Concessionaria, previe eventuali controdeduzioni. La Concessionaria dovrà fornire all'organo di controllo tutte le informazioni richieste, nonché la propria collaborazione alle operazioni di controllo, anche mettendo a disposizione il personale e le attrezzature.

Articolo 19 - Proroghe

La Concessionaria, qualora per cause a lei non imputabili non sia in grado di ultimare le opere entro il termine fissato, potrà chiedere una proroga. La richiesta dovrà essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza stabilita e tale richiesta, in ogni caso, non pregiudica i diritti della Concessionaria per l'eventuale imputabilità della maggior durata a fatto del Concedente. La risposta in merito all'istanza di proroga e resa dal Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

Articolo 20 - Sospensioni

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche o altre simili circostanze speciali impediscano, in via temporanea, il procedere dei lavori, il Direttore dei lavori potrà ordinare la sospensione degli stessi, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che ne determinarono la sospensione. I motivi e le condizioni che hanno determinato la sospensione dei lavori dovranno essere riportati su un verbale redatto dal Direttore dei lavori, sottoscritto dalla Concessionaria e che dovrà essere inoltrato al Responsabile del procedimento entro giorni 10 dalla data della sua compilazione. Non appena siano venute a cessare le condizioni che determinarono la sospensione dei lavori, il Direttore dei lavori dispone l'immediata ripresa degli stessi procedendo, in contraddittorio con la Concessionaria, alla redazione di un verbale di ripresa che dovrà essere inoltrato al Responsabile del procedimento entro lo stesso termine di cui al comma precedente. Per tutta la durata della sospensione dei lavori, il tempo trascorso sarà sospeso ai fini del calcolo dei termini fissati per l'ultimazione dei lavori.

Articolo 21 - Collaudo delle opere

Il collaudo finale, in corso d'opera e statico sarà svolto da un collaudatore unico nominato dal Comune, con relativo onorario a carico della concessionaria.

La Concessionaria fornirà, con spese a suo carico, le attività di assistenza al collaudo. A richiesta della Concessionaria si procederà, in corso d'opera, ad uso anticipato di opere appartenenti a stralci funzionali, previo collaudo statico delle stesse e verifica dell'esistenza di tutte le altre necessarie condizioni previste dalla regolamentazione sui lavori pubblici.

PARTE IV : DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22 - Obblighi specifici del Comune

Oltre alla osservanza degli obblighi derivanti dal presente contratto, per tutta la durata dello stesso e/o suoi rinnovi o proroghe, il Comune ha l'obbligo di:

1. espletare ed eseguire tutte le deliberazioni necessarie ed utili al conseguimento dell'oggetto;
2. prestare la massima collaborazione alla Concessionaria facendo tutto quanto in suo potere per consentire e garantire il miglior andamento del servizio, in vista del compimento di tutte le attività che comportino l'esercizio di pubblici poteri.

Articolo 23 - Obblighi ed attività della Concessionaria

La Concessionaria si impegna ad adempiere agli obblighi previsti per la esecuzione delle opere e per l'espletamento dei servizi di gestione. Essa in particolare, nel corso della concessione, dovrà:

1. redigere la progettazione definitiva ed esecutiva, la contabilizzazione, nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento della struttura;
2. curare e svolgere ogni atto necessario all'ottenimento delle autorizzazioni idonee alla realizzazione delle opere, all'espletamento dei servizi, nonché alla definizione dei rapporti con gli enti e con i soggetti aventi competenza sulle opere e sui servizi;
3. realizzare, a propria cura e spese, secondo quanto previsto dai progetti esecutivi approvati dal Comune, dal presente contratto con annessi allegati, i lavori strumentali all'esercizio del servizio in concessione, apportando se del caso tutte le migliori concordate con il Comune;
4. procedere all'esecuzione dei lavori come dichiarato in sede di offerta;
5. provvedere alla gestione del micronido le prestazioni di cui alla presente convenzione, per tutta la durata della concessione, nell'osservanza delle condizioni che devono regolamentare gli standards minimi di servizio da erogare, come da offerta;
6. provvedere alla fornitura presso centro cottura esterno dei pasti per i bambini frequentanti il micronido sito nella struttura di Via Provinciale Marina Grande localita San Costanzo;
7. redigere gli studi e le progettazioni riguardanti eventuali varianti ed opere aggiuntive;
8. fornire assistenza al collaudo in corso d'opera, statico e finale;
9. eseguire tutte le attività di organizzazione, programmazione, supervisione e controllo necessarie ad assicurare il buon esito della concessione, ad eccezione di quelle espressamente poste a carico del Comune dal presente contratto;
10. sollevare il Concedente da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che dovessero derivare a terzi per effetto della esecuzione, gestione e manutenzione delle opere da parte della Concessionaria e provvedere a tal fine a stipulare le relative polizze assicurative.

Articolo 24 - Oneri di realizzazione e di gestione

Gli oneri ed i costi necessari alla ristrutturazione della struttura saranno a carico della Concedente nella percentuale del ____ % e per la parte restante parte di competenza della Concessionaria, secondo le modalità previste al precedente art. 12.

Oltre al predetto importo, di spettanza dell'Amministrazione comunale, il Comune non anticiperà alla Concessionaria alcun tipo di contributo, corrispettivo o indennizzo, risultando la Concessionaria completamente compensata con il riconoscimento delle somme di cui alla presente convenzione, derivanti dalla gestione funzionale ed economica delle opere realizzate relative al nido di infanzia.

Articolo 25 - Riequilibrio del Piano Economico-Finanziario

Qualsiasi evento non imputabile alla Concessionaria, dovuto anche a causa di forza maggiore che incida sulle condizioni pattuite per l'esercizio dell'attività oggetto della presente Concessione, qualora determini una modifica dell'equilibrio del piano economico finanziario, comporterà la sua necessaria revisione, da attuare mediante la rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio. In particolare, tale riequilibrio dovrà necessariamente essere operato nella ipotesi in cui il Comune, nel corso dell'esecuzione del presente contratto, dovesse modificare per qualsiasi motivo le tariffe all'utenza, come stabilite nel presente contratto. Il riequilibrio del piano economico finanziario del contratto e la corresponsione delle somme a tal fine dovranno intervenire entro il termine che sarà di volta in volta concordato dalle parti o, in mancanza, fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 1183 c.c.. Se le parti non trovano un accordo entro i successivi 90 gg., la controversia sarà regolata dalle disposizioni indicate nelle norme successive.

Articolo 26 – Indicazione delle garanzie

La Concessionaria ha prestato idonee garanzie come individuate in sede di gara e pari al % dell'importo dei lavori previsto nel progetto preliminare, così come migliorato in sede di gara, parte integrante della proposta, mediante garanzia fideiussoria n. per € emessa da La Concessionaria è obbligata a produrre, almeno 10 gg. prima dell'inizio dei lavori, una polizza assicurativa unica che tenga indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione, nonché a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, con i seguenti massimali: rischio di esecuzione € _____, responsabilità civile verso terzi € _____. La polizza assicurativa di cui al presente articolo, prestata dalla concessionaria copre, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese che a qualunque titolo intervengano nell'esecuzione dei lavori.

La Concessionaria a garanzia dell'attività gestionale ha prestato, altresì, garanzia fideiussoria n. ... emessa da di importo pari al 10% (diecipercento) del costo

annuo operativo di esercizio. La garanzia suddetta prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Concedente il quale può avvalersi della medesima per qualunque inadempimento relativo alla gestione.

L'incameramento avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale. La garanzia è tempestivamente reintegrata qualora in corso di gestione sia stata incamerata parzialmente o totalmente dall'Amministrazione. La mancata accensione delle polizze suddette comporta la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 24 del presente contratto.

Articolo 27 – Inadempimenti non risolutivi e penali

La Concessionaria si impegna ad eseguire i lavori ed il servizio oggetto della presente convenzione nei termini previsti.

In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori la Concessionaria è tenuta al pagamento di una penale giornaliera pari allo 0,1 per mille dell'importo dei lavori del progetto esecutivo che verrà approvato. In caso di inadempimento rispetto agli obblighi di esecuzione del servizi imposti dalla normativa e dalla presente convenzione, e tenuto al pagamento di una penalità che varia, a seconda della gravità, da un minimo di € ____ a un massimo di € _____.

L'Amministrazione comunale, previa contestazione e richiesta di adeguamento alla Concessionaria, applica le sanzioni nei casi in cui non vi sia corrispondenza del servizio a quanto richiesto dalla presente convenzione.

Nel caso di recidiva per la medesima infrazione la sanzione può essere aumentata fino ad un massimo del doppio della sanzione iniziale.

L'applicazione della penale in caso di inadempimento, sia per la parte di lavori che di servizi, dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, rispetto alla quale la Concessionaria avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione;

l'Amministrazione Concedente deciderà in via definitiva nei 30 (trenta) giorni successivi.

Il Comune procederà al recupero delle penalità mediante richiesta di emissione di nota di credito alla Concessionaria, per un importo in misura corrispondente alla penalità applicata.

E' fatta salva la facoltà di ricorrere, in caso di grave inadempimento, alla risoluzione della convenzione secondo le modalità previste dal successivo art. 28.

Articolo 28 - Risoluzione della concessione

La concessione potrà essere revocata dal Concedente per gravi motivi di pubblico interesse e previo preavviso di almeno sei mesi. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del Concedente, ovvero quest'ultimo revochi la concessione, è rimborsato al concessionario quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 29 - Decadenza dalla concessione

La decadenza della concessione con contestuale risoluzione del rapporto può essere disposta dal Concedente qualora:

- a)** la Concessionaria ceda in tutto o in parte la concessione a terzi;
- b)** la Concessionaria si renda gravemente inadempiente agli obblighi normativi e della presente convenzione;
- c)** la Concessionaria nel dar seguito agli obblighi della presente convenzione dimostri negligenza grave tale da comprometterne le finalità dell'intervento. Nelle ipotesi b) e c) la decadenza della concessione e il contestuale scioglimento del rapporto contrattuale diverranno operanti nel momento in cui la Concessionaria ometterà di eliminare, nei termini imposti perentoriamente attraverso formale diffida, gli inadempimenti riscontrati dal Concedente anche tramite la vigilanza, così come verrà espletata dal Comune.

Nei casi precedentemente elencati il Concedente insieme con la diffida, assegnerà alla Concessionaria un termine non superiore a trenta giorni per produrre giustificazioni che, se non accolte, determineranno la decadenza. Qualora la Concessionaria sia posta in liquidazione o sia sottoposta a procedure di amministrazione controllata, concordato, fallimento o qualunque altra procedura concorsuale, il Concedente dichiarerà l'anticipata decadenza della Concessione e lo scioglimento del rapporto contrattuale. In caso di decadenza/risoluzione del contratto per inadempienza della concessionaria tutte le opere e attrezzature realizzate dalla stessa devono essere consegnate al Comune in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione. In caso di decadenza/risoluzione del contratto per inadempienze della Concessionaria, al fine di non compromettere la continuità del servizio, l'igiene o la sicurezza pubblica, il Comune potrà adottare tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico e rischio della Concessionaria. I danni conseguenti graveranno sulla Concessionaria, con facoltà del Comune di trattenere l'importo dei medesimi dalla cauzione. In tutti i casi di risoluzione per motivi attribuibili al soggetto concessionario si applica, in quanto compatibile, l'art. 108, D.lgs. 50/16.

Articolo 30 - Effetti dell'estinzione della concessione

I rapporti tra le parti in seguito alla revoca o alla risoluzione della concessione per inadempimento del Concedente saranno regolati come segue:

- a) qualora la revoca o la risoluzione intervengano nel corso della costruzione delle opere, essa diventerà efficace alla scadenza del trentesimo giorno dalla comunicazione; da detta scadenza il Concessionario sarà liberato da ogni obbligo di completamento delle opere o da responsabilità e potrà ritenere l'opera fino al pagamento delle indennità di cui all'art. 26;
- b) qualora la revoca o la risoluzione intervengano nel corso della gestione del servizio, il Concessionario continuerà a gestirle fino al pagamento dell'indennità di cui all'art. 26 e, fino a quel momento, avrà diritto a riscuotere i proventi della gestione.

Art. 31 – Riconsegna dell'immobile

Alla scadenza della concessione e delle eventuali proroghe, il Concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile in buono stato conservativo e di funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto in contraddittorio con il Comune.

Articolo 32 - Controversie

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relativamente alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione della presente convenzione, sarà deferita alla decisione del Giudice Ordinario.

Articolo 33 - Spese

Tutte le spese contrattuali, nonche le imposte e le tasse dipendenti e consequenti del presente atto, sono a carico della Concessionaria, che chiede tutte le agevolazioni fiscali in materia.

Art. 34 – Disposizioni finali

Il Concessionario è tenuto a modificare su richiesta del Comune concedente e d'intesa con il medesimo in forma scritta, i termini della convenzione, così come specificato nei punti e articoli precedenti, in relazione all'esperienza ed ai risultati conseguiti o in base a particolare necessità eventualmente insorte. Ciò include la definizione di eventuali dettagli operativi che si riterrà necessario ed opportuno modificare o introdurre e che, comunque, non comporteranno modifiche sostanziali alla convenzione stipulata.

Anche la Concessionaria avrà la facoltà di proporre la modifica delle condizioni della presente convenzione, ove necessario; resta ferma la possibilità dell'Amministrazione di accettare o meno.

Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia, in quanto applicabili, alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di atti amministrativi in materia.

Il Dirigente Comunale:

Il legale rappresentante della Concessionaria:

Il Segretario comunale rogante: